



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 2 DEL 22.03.2021

OGGETTO: Conferimento incarico di esperto del Sindaco, in materia Tecnica – Lavori pubblici - Urbanistica, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/1992.

IL SINDACO

PREMESSO:

-che la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, prevede la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

-che la nomina di esperti è una prerogativa che discende direttamente dalla competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana (art. 15, lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative;

VISTO l'art. 14 della l.r. 7/1992 e ss.mm.ii., (art. 14, l.r. 7/1992 come modificato dall'art. 41 della L.R. n. 26/1993, dall'art. 4 della L.R. n. 38/1994, dall'art. 6 della L.R. n. 41/1996, dall'art. 48 della L.R. n. 6/1997 e, da ultimo dall'art. 9 della L.R. 17 Febbraio 2021, n. 5,) che testualmente recita: "Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità.....;

Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a: a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti.....;

Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato".

DATO ATTO: che la disposizione normativa richiamata per il conferimento dell'incarico di esperto, come da ultimo modificata, prevede che:- il conferimento dell'incarico possa essere finalizzato oltre che ad attività a supporto del Sindaco, anche ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, in situazioni di carenze di specifiche professionalità (quindi attività di vario genere, non solo di natura prettamente amministrativa, ma, anche d'indirizzo politico e finanziario, di programmazione, di coordinamento generale, supporto di progettazione tecnica ecc.); - l'incarico sia a tempo determinato e non dia luogo all'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego; - non possano essere conferiti dal Sindaco incarichi in numero superiore a quello stabilito in rapporto alla dimensione demografica del Comune;

DATO ATTO che l'Ente con delibera C.C. n. 28 del 27.09.2016 ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e, successivamente, nel mese di gennaio 2017, ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e quindi le dotazioni organiche e le assunzioni sono sottoposte al controllo ministeriale;

DATO ATTO che presso l'ente si sono verificati nel corso dell'ultimo biennio diversi pensionamenti che

hanno di fatto svuotato i principali uffici dell'ente ed in particolare l'UTC dell'ente;

DATO ATTO, altresì, che per realizzare la politica assunzionale prevista con gli atti programmatori ad oggi assunti occorre l'autorizzazione della Commissione Ministeriale;

TENUTO CONTO: - che per ovviare a questa situazione sarà nominato quale responsabile dell'UTC l'unica figura in servizio presso l'ente, cat. C tecnico geom., stabilizzato a 24 ore settimanali, nelle more di attuare le nuove assunzioni;

- che questa figura professionale si è occupata nel tempo di lavori pubblici, e non di urbanistica, e pertanto presso l'ente non è presente una professionalità esperta nel settore dell'urbanistica o anche, più generalmente, negli stessi lavori pubblici, che possa supportare il personale interno nelle proprie attività;
- che presso l'UTC insistono molteplici pratiche sia afferenti all'urbanistica e all'edilizia, sia agli stessi lavori pubblici, che richiedono una competenza specifica per diversi aspetti nonché la tempestiva acquisizione di ulteriori competenze tecniche all'interno dell'ente che siano di supporto al personale interno (unica cat. C) al fine di evitare il verificarsi di danni all'ente, oltre che la possibile perdita di finanziamenti, etc.

CONSIDERATO che con determina sindacale n. 9 del 10.05.2018 era stato nominato quale esperto a titolo gratuito in materia di lavori pubblici, l'ing. Mifa Pietro, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni in data 15.03.2021, nota prot. n. 1903;

RAVVISATA la urgente necessità di individuare una figura professionale dotata di adeguata competenza tecnica ed esperienza professionale nei settori dell'urbanistica, ma anche dei lavori pubblici, che possa supportare non soltanto il Sindaco, bensì anche l'UTC nell'espletamento delle proprie attività d'ufficio;

RITENUTO di provvedere, stante l'urgenza, con il rimedio apprestato con il citato art. 14 LR 7/1992, di cui la novella legislativa ha ampliato lo spettro di operatività, e quindi mediante il conferimento di un incarico di esperto nei settori richiamati, a titolo oneroso;

VALUTATO come, secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, l'incarico in esame esula dalle fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto trattasi di incarico sul piano ontologico e funzionale differente dagli incarichi di cui alla predetta norma tendenti alla risoluzione di singole e concrete esigenze gestionali attraverso la realizzazione di uno specifico output strumentale all'Ente; (cfr Corte dei Conti Sezioni - Sezioni Riunite - per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR) e che non si riscontrano orientamenti di segno contrario a seguito della modifica normativa, stante altresì che detta figura mantiene una funzione di "supporto";

RITENUTO di individuare l'esperto di che trattasi nella medesima persona dell'ing. Pietro Mifa, precedentemente incaricato a titolo gratuito per i lavori pubblici, nato a S.Teresa Riva il 14.02.1968 e residente in Sant'Alessio Siculo, via Consolare Valeria, n. 352, CF: MFIPTR68B14I311H, dotato di adeguata competenza ed esperienza nei settori sia dell'urbanistica che dei lavori pubblici, che possa essere di ausilio oltre che al Sindaco, anche all'UTC, nell'espletamento delle attività afferenti all'urbanistica/edilizia, nonché alla progettazione dei lavori pubblici;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti ha ritenuto che anche i compensi degli esperti del sindaco (previsti dal citato art. 14) debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010;

PRESO ATTO che le limitazioni disposte nel D.L. 78/2010 art. 6, c. 7, così come convertito nella legge 122/2010, in base alle quali la spesa per incarichi di consulenza e collaborazione, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, non si applicano a "gli studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario";

VISTO, da ultimo, l'art 57 comma 2 della legge 20 dicembre 2019 n. 159, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126", recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, che ha statuito che «. A decorrere dall'anno 2020, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67; e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

DATO ATTO che, in altri termini, sono stati soppressi seguenti vincoli: tetto di spesa per la formazione (50% del 2009), studi e consulenze (20% del 2009), relazioni pubbliche-convegni-mostre-pubblicità-rappresentanza (20% del 2009), divieto di sponsorizzazioni, missioni (50% del 2009), stampa di relazioni e pubblicazioni (50% del 2009), acquisto di immobili, acquisto-manutenzione-noleggio esercizio autovetture e buoni taxi (30% del 2011),(omissis);

-che pertanto, in ogni caso è venuto meno, per quel che in questa sede interessa, il vincolo di cui all'art 6 comma 7, del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che imponeva la spesa massima per studi e consulenze nella misura del 20% di quella sostenuta nel 2009;

DATO ATTO, altresì, che lo stesso art. 14 LR 7/1992 prevede che il compenso per l'esperto non possa superare quello previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del Comparto Funzioni Locali;

VISTO il *curriculum* professionale dell'ing. Pietro Mifa dal quale si evincono le competenze e l'esperienza maturate in materia presso vari enti pubblici, tra cui anche questo ente;

CONSIDERATO che le evidenziate competenze risultano strettamente funzionali ad apprestare un supporto nell'immediato alle molteplici attività da espletare da parte dell'UTC, sia in ambito dei lavori pubblici che dell'urbanistica/edilizia;

RITENUTO pertanto di conferire l'incarico di esperto all'ing. Mifa Pietro, che ha manifestato la propria disponibilità, in considerazione della sussistenza di tutti i requisiti di legge e delle esigenze proprie dell'ente evidenziate in narrativa, per mesi sei, a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare, con possibilità di rinnovo;

DATO ATTO che le ulteriori modalità di espletamento dell'incarico sono esplicitate nello schema di disciplinare di incarico allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, in ogni caso, che la spesa derivante dal presente provvedimento è necessaria ad evitare gravi danni all'Ente, tenuto conto delle attività svolte dall'esperto;

DATO ATTO che:

- o il presente incarico rientra nei limiti di cui all'art. 14, comma 2, lett. a), della L.R. 7/92;
- o il compenso stabilito rientra nei limiti di cui all'art. 14, comma 5, della L.R. 7/92;
- o sussiste apposito stanziamento nel capitolo, cui fare fronte alla spesa;

DETERMINA


Per quanto in premessa, che si intende integralmente riportato:

1. **CONFERIRE** all'ing. Mifa Pietro, nato a S.Teresa Riva il 14.02.1968 e residente in Sant'Alessio Siculo, via Consolare Valeria, n. 352, CF: MFIPTR68B14I311H, l'incarico di esperto del Sindaco, ai patti e condizioni di cui all'allegato disciplinare di incarico, per mesi sei (6), a decorrere dall'apposizione della firma sul disciplinare, con possibilità di rinnovo;
2. **DARE ATTO CHE L'INCARICO** acquisirà efficacia dalla presentazione di eventuale nulla osta, se dovuto, e dichiarazione di assenza di cause ostative all'incarico;
2. **DISPORRE** che all'esperto nominato venga corrisposto un compenso mensile lordo di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
3. **DARE ATTO** che la spesa di che trattasi è atta ad evitare il verificarsi di danni gravi e certi all'Ente;
4. **IMPEGNARE** la complessiva spesa al codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999 esercizio finanziario 2021, come da attestazione del responsabile dell'area economico-finanziaria;
5. **INCARICARE** il Responsabile dell'Area tecnica alla liquidazione delle somme spettanti, previa acquisizione della relativa documentazione amministrativa e contabile;
6. **AUTORIZZARE** il suddetto professionista, ad accedere alle informazioni ed agli atti del Comune che non costituiscano dati sensibili e, come tali, sottratti all'accesso nel rispetto della normativa sulla privacy;

7. **DARE ATTO** che il predetto incarico ha natura fiduciaria e potrà essere revocato discrezionalmente dal Sindaco senza diritto di preavviso e che lo stesso non costituisce rapporto di pubblico impiego;

8. **INCARICARE** il responsabile del procedimento di rendere noto il conferimento del presente incarico tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente e per come dispone la normativa vigente;

9 **DISPORRE** la comunicazione del presente atto all'ing. Mifa Pietro alla Giunta comunale, al Consiglio comunale, al Segretario comunale, ai Resp. di Settore, per opportuna conoscenza.



IL SINDACO

(Dott. Nunzio Giovanni Foti)

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DISCIPLINARE INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, L.R. N. 7 /1992 allegato alla
Determina Sindacale n. del

Il Giorno del mese di dell'anno Duemilaventuno, presso la sede del Comune di
S.Alessio Siculo

TRA

Il Comune di S.Alessio Siculo (ME) in persona del Sindaco, Dott. Foti Nunzio Giovanni,

e l'ing. Pietro Mifa, nato a Santa Teresa di Riva il 14.02.1968 e residente in Sant'Alessio Siculo, via Consolare
Valeria, 352 - C.F.:MFIPT68B14I311H

si conviene quanto segue

ART. 1

Il Comune di S.Alessio Siculo in persona del Sindaco p.t., conferisce incarico, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.
7/1992 all'ing. Pietro Mifa, di esperto estraneo all'Amministrazione, nell'attività di programmazione
tecnica, anche di supporto all'UTC nelle attività inerenti l'urbanistica e i lavori pubblici.

ART. 2

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e durata di mesi 6 (sei), senza
necessità di apposita disdetta, salvo proroga espressa da disporre con atto scritto prima della scadenza. In
ogni caso la durata non può superare quella del mandato sindacale.

ART. 3

Il trattamento economico è fissato in euro 1.500,00 mensili, lordi ed onnicomprensivi.

ART. 4

L'incaricato svolgerà le funzioni di esperto del Sindaco nella materia tecnica (urbanistica e lavori pubblici) e
di supporto dell'UTC nella risoluzione delle problematiche tecnico-operative inerenti la materia edilizia e
urbanistica, nonché nella programmazione e progettazione di opere pubbliche, anche con riferimento alla
necessità di beneficiare di finanziamenti pubblici e secondo le tempistiche dettate dalle norme.

La presente convenzione non costituisce rapporto di pubblico impiego, ha natura esclusivamente fiduciaria
e potrà essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso, dal Sindaco.

ART. 5

L'attività dell'Esperto verrà espletata nella sede municipale secondo le modalità concordate con il Capo
dell'A.C., e l'esperto si impegna a garantire la presenza in sede sentiti il Capo dell'A.C. e il Responsabile
dell'Area Tecnica.

In ogni caso l'incaricato potrà svolgere, quando se ne ravviserà l'opportunità o la necessità, le attività anche in remoto.

ART. 6

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Per accettazione dell'incarico

Ing. Pietro Mifa

Il Sindaco

Dott. Nunzio Giovanni Foti

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.151
- 4° COMMA - DEL D.LGS 18.08.2000, N.267**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE


VISTO di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria

Anno di emissione	Capitolo	Codice gestione uscita/entrata	Impegno/ Accertamento n.	Importo	Anno di esigibilità
2021	135/4	01-11-103.02.99.999	36	3.000,00	

Il Responsabile del Servizio
Finanziario



N.....del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Il responsabile delle pubblicazioni certifica che la presente determinazione, è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente il giorno.....e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

Il responsabile delle pubblicazioni
